

a cura di Manageritalia

CORTE DEI CONTI: RAPPORTO 2021 SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno presentato il Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica. Il documento riprende i principali temi di finanza pubblica, con un'attenzione ai settori più coinvolti dalla crisi emergenziale e dalle misure adottate dal governo per farvi fronte, approfondendo gli aspetti relativi: agli andamenti e alle prospettive dell'economia e della finanza pubblica, con particolare attenzione per la dinamica del debito; alla politica fiscale, con il dibattito sulla riforma dell'Irpef, su possibili revisioni della tassazione indiretta, riscossione e misure per incentivare l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento; alla spesa e alle politiche sociali sui risultati delle misure a sostegno delle imprese e delle scelte di investimento delle amministrazioni territoriali, anche in chiave green, come previsto dal Pnrr.

Per la Corte, le prospettive di breve e medio termine delineate nel Def di un aumento del 4,5% del Pil appaiono alla portata del nostro Paese. La scommessa implicita è sulla crescita potenziale, che potrà essere significativamente innalzata grazie ai programmati investimenti pubblici, ma che non sarebbe solida e duratura se non facesse leva su robuste iniziative imprenditoriali. Infatti, i dati mostrano che ci sono ampi spazi di recupero anche per gli investimenti privati, grazie agli stimoli del Pnrr. Al riguardo vanno superate le fragilità che caratterizzano la nostra economia con le attese riforme strutturali e la capacità di fare nuovi investimenti all'insegna della sostenibilità infrastrutturale e ambientale. Soffermandosi sui conti pubblici, la Corte osserva che sarà possibile rimettere in



moto il Paese solo creando un contesto più trasparente ed efficiente con le riforme su giustizia, pubblica amministrazione, ammortizzatori sociali e fisco, al fine di attrarre imprese e capitali esteri, di offrire occasioni di lavoro ai giovani e di dare un consistente impulso alla lotta contro l'evasione fiscale per assicurare contestualmente una crescita del rapporto entrate sul Pil e una riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese. Il Rapporto descrive, inoltre, criticità e possibili linee di riforma in tema di revisione dell'Irpef, avvertendo che le ipotesi d'intervento sul tema dovranno guardare all'efficienza e all'equità del sistema tributario nel suo complesso, considerando forme di ricomposizione del contributo dei prelievi diretti e indiretti. Indipendentemente dal modello di base imponibile che si vorrà adottare, la Corte sottolinea che non possono essere trascurati gli obiettivi strategici rappresentati da un lato dal contrasto all'evasione e dall'altro dal processo di semplificazione, sia per ciò che riguarda la base imponibile, le aliquote e le innumerevoli spese fiscali presenti, sia per gli aspetti procedurali, quali dichiarazioni, versamenti, rimborsi e, in genera-

le, tutto ciò che attiene al rapporto con il contribuente.

Infine, il dato sulla spesa per prestazioni sociali in denaro (399,4 miliardi di euro nel 2020) rappresenta una delle voci del bilancio pubblico che meglio esprimono lo sforzo dell'ultimo anno per mitigare gli effetti della pandemia. La forte espansione di tale componente di spesa pubblica, in parte non trascurabile di natura permanente, conferma che sarà necessario nei prossimi anni assicurare un quadro di sostenibilità.

A consuntivo, la spesa sanitaria ha raggiunto i 123,5 miliardi di euro, con un incremento del 6,7% rispetto al 2019. Gli approfondimenti delle singole voci di costi e ricavi mettono in rilievo le differenti modalità con cui le regioni hanno risposto alla crisi. Occorrerà mantenere elevata l'attenzione sul tema delle risorse da destinare al settore.

La crisi non si è ancora conclusa e, soprattutto, non è ancora chiaro a quali adattamenti e a quali costi i nostri sistemi regionali saranno sottoposti in un periodo non breve di convivenza con il virus.

Rapporto 2021:

 <https://bit.ly/Rapporto-Sintesi>

NUOVO “CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE”: SI APPLICA ANCHE AI DIRIGENTI

Il decreto Sostegni bis contiene una norma applicabile a tutti i lavoratori subordinati, quindi anche alla categoria dei dirigenti. Si tratta del cosiddetto “contratto di rioccupazione post pandemia”, introdotto in forma sperimentale, che prevede una forma di decontribuzione al 100% per le imprese che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa dell’attività, dopo l’emergenza epidemiologica. È condizione per l’assunzione la definizione di un progetto individuale di inserimento finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo; il progetto di inserimento ha una durata di sei mesi.

Ai datori di lavoro privato – con esclusione di quello domestico e agricolo – è riconosciuto, come si è detto, l’esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, tranne il premio Inail, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, per un periodo massimo di sei mesi. Anche questo tipo di esonero è purtroppo condizionato dall’au-

torizzazione della Commissione europea, come i benefici per l’assunzione di giovani e donne introdotti dalla legge di bilancio per il 2021, che dopo sei mesi non possono ancora essere applicati perché non è stata richiesta l’autorizzazione dal governo italiano.

Dal punto di vista occupazionale, il “contratto di rioccupazione” va visto favorevolmente, anche perché privilegia il contratto a tempo indeterminato. Si tratta di una misura molto simile a quella invalsa dal 1997 al 2012 per la categoria dei dirigenti, sulla base dell’art. 20 della legge 266/97. Una misura che prevedeva una decontribuzione al 50% per 12 mesi e che produsse un migliaio di posti di lavoro.

Sul piano dei conti pubblici, il giudizio è negativo perché tutte queste forme di decontribuzione, essendo accompagnate da contribuzione figurativa, diventano una cambiale in bianco per le future generazioni perché spostano in avanti il debito pubblico.

Meglio sarebbe stato prevedere un contributo economico immediato e diretto, piuttosto che una forma di decontribuzione.

ASSEGNO UNIVERSALE PER I FIGLI: AVVIO PARZIALE SOLO PER AUTONOMI E DISOCCUPATI

Dopo la pubblicazione della legge delega (1° aprile 2021, n. 46) sulle misure di sostegno ai figli, si iniziano a delineare i tempi per l’introduzione dell’assegno unico, che partirà per fasi: il debutto è fissato al 1° luglio 2021 solo per coloro che attualmente non percepiscono gli assegni familiari, ovvero lavoratori autonomi e disoccupati. L’assegno unico sarà economico onnicomprensivo, con un importo calcolato in base al valore dell’Isee familiare, e supererà i singoli istituti a favore della famiglia, ovvero il bonus bebè, le detrazioni, gli assegni familiari ecc.

L’assegno mensile verrà riconosciuto per ciascun figlio minore a carico, dal settimo mese di gravidanza fino all’età di 21 anni, e sarà maggiorato per i figli successivi al secondo. Quanto al pagamento, è prevista la possibilità di erogazione direttamente al figlio maggiorenne, su sua richiesta, per favorirne l’autonomia. I dettagli operativi dell’assegno unico saranno

definiti con l’emanazione dei previsti decreti legislativi da parte del governo, da sottoporre poi al parere delle commissioni parlamentari. Le risorse finora disponibili ammontano a circa 21 miliardi.

L’assegno unico 2021 è riconosciuto a:

- ▶ cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- ▶ soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- ▶ residenti e domiciliati con figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- ▶ residenti in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, e titolari di un contratto di



lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

La legge infine prevede che, in caso di figli con disabilità, l’importo sia aumentato, rispetto a quello ordinario, dal 30 al 50%, in base alla gravità del soggetto. Sempre in tal caso, l’assegno verrebbe riconosciuto anche dopo i 21 anni, se il figlio permane nel nucleo familiare.

Legge delega:

 <https://bit.ly/GU-6-4-21>